

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 36

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

11 febbraio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2006/C 36/01	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 22 novembre 2005, nel procedimento C-384/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Københavns Byret): nel procedimento penale contro Knud Grøngaard, Allan Bang (Direttiva 89/592/CEE — Insider trading — Comunicazione a terzi di informazioni privilegiate — Divieto)	1
2006/C 36/02	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 1° dicembre 2005, nella causa C-46/03: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee («Fondi strutturali — Disimpegno di somme — Presupposti — Programma Manchester/Salford/Trafford 2 ("MST 2")»)	2
2006/C 36/03	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13 dicembre 2005, nel procedimento C-78/03 P: Commissione delle Comunità europee contro Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV («Impugnazione — Aiuti concessi dalle autorità tedesche per l'acquisto di terreni — Programma diretto alla privatizzazione di terre e alla ristrutturazione dell'agricoltura nei nuovi Länder»)	2
2006/C 36/04	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 24 novembre 2005, nelle cause riunite C-138/03, C-324/03 e C-431/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Fondi strutturali — Cofinanziamento — Regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e 1685/2000 — Condizioni di ammissibilità degli anticipi erogati da organismi nazionali nell'ambito di regimi di aiuti di Stato»)	3
2006/C 36/05	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 dicembre 2005, nella causa C-220/03: Banca centrale europea contro Repubblica federale di Germania (Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee — Accordo sulla sede della Banca centrale europea — Clausola compromissoria — Immobili presi in locazione dalla BCE — Imposte indirette che si ripercuotono sui prezzi dei canoni di locazione)	3
2006/C 36/06	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 1° dicembre 2005, nel procedimento C-301/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee («Fondi strutturali — Ammissibilità delle spese — Modifiche di complementi di programmazione — Irricevibilità»)	4

IT

2006/C 36/07	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 novembre 2005, nella causa C-320/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria («Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE - 30 CE — Libera circolazione delle merci — Artt. 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 881/92 — Artt. 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93 — Trasporti — Divieto settoriale di circolazione dei camion di più di 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci — Qualità dell'aria — Tutela della salute e dell'ambiente — Principio di proporzionalità»)	4
2006/C 36/08	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13 dicembre 2005, nel procedimento C-411/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz): causa promossa da SEVIC Systems AG («Libertà di stabilimento — Artt. 43 CE e 48 CE — Fusioni transfrontaliere — Rifiuto d'iscrizione nel registro nazionale delle imprese — Compatibilità»)	5
2006/C 36/09	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13 dicembre 2005, nel procedimento C-446/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito)]: Marks & Spencer plc contro David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes) (Artt. 43 CE e 48 CE — Imposta sulle società — Gruppi di società — Sgravio fiscale — Redditi delle controllanti — Deduzione delle perdite subite da una controllata residente — Autorizzazione — Deduzione delle perdite subite in un altro Stato membro da una controllata non residente — Esclusione)	5
2006/C 36/10	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6 dicembre 2005, nei procedimenti riuniti C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04 [domande di pronuncia pregiudiziale dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), dal Consiglio di Stato e dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi)]: The Queen, su richiesta di: ABNA Ltd (C-453/03), Denis Brinicombe, BOCM Pauls Ltd, Devenish Nutrition Ltd, Nutrition Services (International) Ltd, Primary Diets Ltd contro Secretary of State for Health, Food Standards Agency, Fratelli Martini & C. SpA (C-11/04), Cargill Srl contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, Ferrari Mangimi Srl (C-12/04), Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, e Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) (C-194/04) contro Productschap Diervoeder (Polizia sanitaria — Mangimi composti per animali — Indicazione dell'esatta percentuale dei componenti di un prodotto — Violazione del principio di proporzionalità)	6
2006/C 36/11	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6 dicembre 2005, nel procedimento C-461/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Gaston Schul Douane-expediteur BV contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit («Art. 234 CE — Obbligo di rinvio pregiudiziale — Validità di una disposizione comunitaria — Zucchero — Dazio addizionale all'importazione — Regolamento (CE) n. 1423/95 — Art. 4»)	7
2006/C 36/12	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), del 24 novembre 2005, nella causa C-506/03: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee (Contributo finanziario — Studio di fattibilità — Contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale)	7
2006/C 36/13	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 1° dicembre 2005, nel procedimento C-14/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Conseil d'État): Abdelkader Dellas e a. contro Premier Ministre, e a. (Politica sociale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Nozione di orario di lavoro — Portata — Normativa nazionale che prevede, segnatamente per la durata massima settimanale del lavoro, un limite massimo più favorevole per il lavoratore — Determinazione della durata di lavoro in taluni centri sociali — Servizio di guardia che implica la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro — Periodi di inattività del lavoratore nell'ambito di tale servizio — Meccanismo nazionale di computazione differenziata delle ore di presenza in funzione dell'intensità dell'attività)	8

2006/C 36/14	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 8 dicembre 2005, nella causa C-33/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Telecomunicazioni — Direttiva 97/33/CE — Art. 7, n. 5 — Obbligo di verificare la conformità dei sistemi di contabilità dei costi mediante un organismo competente indipendente e di pubblicare una dichiarazione di conformità — Direttiva 98/10/CE — Art. 18, nn. 1 e 2 — Difetto di corretta applicazione dei provvedimenti adottati con riferimento al controllo di conformità del sistema di contabilità dei costi da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione e alla pubblicazione annuale di una dichiarazione di conformità — Ricevibilità — Interesse ad agire — Procedimento precontenzioso — Diritti della difesa — Direttive 2002/19/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE — Disposizioni transitorie — Astensione degli Stati membri dall'adozione di disposizioni che possano compromettere seriamente il risultato previsto da una direttiva in pendenza del termine per la trasposizione della stessa direttiva — Offerte di interconnessione di riferimento»)	8
2006/C 36/15	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 15 dicembre 2005, nel procedimento C-63/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: Centralan Property Ltd contro Commissioners of Customs & Excise («Sesta direttiva IVA — Art. 20, n. 3 — Beni d'investimento — Detrazione dell'imposta a monte — Rettifica delle detrazioni — Beni immobili — Alienazione mediante due operazioni collegate, una esente, l'altra soggetta ad imposta — Ripartizione»)	9
2006/C 36/16	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6 dicembre 2005, nella causa C-66/04: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea («Prodotti alimentari — Regolamento (CE) n. 2065/2003 — Aromatizzanti di affumicatura — Scelta del fondamento giuridico»)	9
2006/C 36/17	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 24 novembre 2005, nel procedimento C-136/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Deutsches Milch-Kontor GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas («Restituzioni all'esportazione — Regolamenti (CEE) nn. 804/68, 1706/89 e 3445/89 — Formaggi destinati alla trasformazione in un paese terzo»)	10
2006/C 36/18	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 22 novembre 2005, nel procedimento C-144/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht München): Werner Mangold contro Rüdiger Helm («Direttiva 1999/70/CE — Clausole 2, 5 e 8 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 2000/78/CE — Art. 6 — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione legata all'età»)	10
2006/C 36/19	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 dicembre 2005, nel procedimento C-148/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova): Unicredito Italiano contro Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1 («Aiuti concessi dagli Stati — Decisione 2002/581/CE — Agevolazioni fiscali concesse alle banche — Motivazione della decisione — Qualificazione come aiuto di Stato — Presupposti — Compatibilità con il mercato comune — Presupposti — Art. 87, n. 3, lett. b) e c), CE — Importante progetto di comune interesse europeo — Sviluppo di talune attività — Agevolazioni fiscali precedentemente concesse — Recupero dell'aiuto — Principio di tutela del legittimo affidamento — Principio di certezza del diritto — Principio di proporzionalità»)	11
2006/C 36/20	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 27 ottobre 2005, nelle cause riunite C-187/04 e C-188/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Concessioni di lavori pubblici — Norme di pubblicità»)	11

2006/C 36/21	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 1° dicembre 2005, nel procedimento C-213/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Ewald Burtscher contro Josef Stauderer («Libera circolazione dei capitali — Articolo 56 CE — Procedura di dichiarazione di acquisto di terreni edificabili — Nullità retroattiva del negozio in caso di dichiarazione tardiva dell'acquirente») 12	12
2006/C 36/22	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 dicembre 2005, nella causa C-250/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/19/CE — Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate — Mancata trasposizione entro il termine prescritto) 12	12
2006/C 36/23	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 dicembre 2005, nella causa C-253/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/21/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Quadro normativo comune — Mancata trasposizione entro il termine prescritto) 13	13
2006/C 36/24	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 dicembre 2005, nella causa C-254/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/20/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Autorizzazione — Mancata trasposizione entro il termine prescritto) 13	13
2006/C 36/25	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 dicembre 2005, nel procedimento C-280/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret): Jyske Finans A/S contro Skatteministeriet («Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. c) — Esenzioni — Esenzione delle cessioni di beni esclusi dal diritto a deduzione — Rivendita di veicoli acquistati d'occasione da una società di leasing — Art. 26 bis — Regime particolare delle vendite di beni d'occasione») 13	13
2006/C 36/26	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 24 novembre 2005, nel procedimento C-366/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg): Georg Schwarz contro Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg («Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d'effetto equivalente — Disposizione nazionale che vieta la vendita di dolciumi a base di zucchero privi di confezione in distributori automatici — Igiene dei prodotti alimentari») 14	14
2006/C 36/27	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 17 novembre 2005, nella causa C-378/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Protezione dei lavoratori — Rischi connessi all'esposizione ad agenti cancerogeni e ad altri agenti mutageni — Mancata trasposizione entro il termine prescritto) 14	14
2006/C 36/28	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 1° dicembre 2005, nei procedimenti riuniti C-394/04 e C-395/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias): Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE contro Ypourgos Oikonomikon («Sesta direttiva IVA — Art. 13, A, n. 1, lett. b) — Esenzioni — Operazioni strettamente connesse all'ospedalizzazione o a cure mediche — Fornitura di servizi telefonici e dell'uso della televisione alle persone ospedalizzate — Fornitura di posti letto e di vitto agli accompagnatori») 15	15
2006/C 36/29	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 8 dicembre 2005, nel procedimento C-445/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf): Possehl Erzkontor GmbH contro Hauptzollamt Duisburg («Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Sottovoce 2519 90 10 — Magnesite fusa ottenuta mediante fusione, in un forno all'arco elettrico, di magnesite previamente calcinata — Magnesite fusa elettricamente») 15	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2006/C 36/30	Sentenza della corte (Sesta Sezione), 17 novembre 2005, nella causa C-22/05: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/104/CE — Condizioni lavorative — Organizzazione dell'orario di lavoro — Mancato recepimento entro il termine impartito)	16
2006/C 36/31	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 8 dicembre 2005, nella causa C-38/05: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Regime di controllo nel settore della pesca — Informazioni relative alle specie e alle quantità di pesci presi nonché allo sforzo di pesca)	16
2006/C 36/32	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), del 15 dicembre 2005, nella causa C-67/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE — Politica comunitaria nel settore dell'acqua — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)	17
2006/C 36/33	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 dicembre 2005, nella causa C-88/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/59/CE — Omessa trasposizione nel termine prescritto)	17
2006/C 36/34	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 8 dicembre 2005, nella causa C-115/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/65/CE — Conti annuali e consolidati di taluni tipi di società — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)	17
2006/C 36/35	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 17 novembre 2005, nella causa C-131/05: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Inadempimento da parte di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE»)	18
2006/C 36/36	Ordinanza della Corte (Sesta Sezione), 27 ottobre 2005, nella causa C-234/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello hof van beroep te Brussel): Minister van Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid/BVBA De Backer (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)	18
2006/C 36/37	Causa C-400/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 11 novembre 2005, nel procedimento B.A.S. Trucks B.V. contro Staatssecretaris van Financiën	19
2006/C 36/38	Causa C-401/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 11 novembre 2005 nel procedimento VDP Dental Laboratory N.V. contro Staatssecretaris van Financiën	19
2006/C 36/39	Causa C-402/05 P: Ricorso presentato il 17 novembre 2005 da Yassin Abdullah Kadi avverso la sentenza 21 settembre 2005 emessa dalla seconda sezione (ampliata) del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-315/01 tra Yassin Abdullah Kadi e Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee	19
2006/C 36/40	Causa C-410/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 novembre 2005	20
2006/C 36/41	Causa C-411/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo social n. 33 di Madrid (Spagna) con ordinanza 14 novembre 2005, nel procedimento Félix Palacios de la Villa contro Cortefiel Servicios SA, José María Sanz Corral, Martín Tebar Less (interveniente: Ministerio Fiscal)	20



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2006/C 36/42	Causa C-421/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal RECHTBANK VAN KOOPHANDEL DI BRUXELLES con ordinanza 21 novembre 2005 nel procedimento N.V. CITY MOTORS GROEP contro N.V. CITROËN BELUX	21
2006/C 36/43	Causa C-427/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova con ordinanza 31/01/2005 nel procedimento Porto Antico di Genova SpA contro Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 1	21
2006/C 36/44	Causa C-428/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 21 novembre 2005 nella causa Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas	22
2006/C 36/45	Causa C-429/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Saintes, con sentenza 16 novembre 2005, nel procedimento Max Rampion e Marie-Jeanne Godard in Rampion contro Franfinance SA e K par K SAS	22
2006/C 36/46	Causa C-431/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Supremo Tribunal de Justiça con sentenza 3 novembre 2005 nella causa Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos, L.da contro Merck & Co. Inc. e Merck Sharp & Dohme, L.da	22
2006/C 36/47	Causa C-432/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Högsta Domstolen (Svezia) con ordinanza 24 novembre 2005, nel procedimento Unibet (London) Ltd e Unibet (International) Ltd contro Justitiekanslern (Svezia)	23
2006/C 36/48	Causa C-433/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handens tingsrätt con decisione 21 novembre 2005, nel procedimento Pubblico Ministero contro Lars Sandström	23
2006/C 36/49	Causa C-436/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen con ordinanza 29 novembre 2005, nel procedimento 1) Lucien DE GRAAF 2) Gudula DANIELS contro Belgische Staat	24
2006/C 36/50	Causa C-437/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Okresní soud v Českém Krumlově con ordinanza 28 novembre 2005, nel procedimento Jan Vorel contro Nemocnice Český Krumlov	25
2006/C 36/51	Causa C-441/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour administrative d'appel di Douai con sentenza 1° dicembre 2005, nel procedimento Società Roquette Frères contro Ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e delle Questioni rurali	25
2006/C 36/52	Causa C-443/05 P: Ricorso della Common Market Fertilizers SA (CMF) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (prima sezione ampliata) pronunciata il 27 settembre 2005 nelle cause riunite T-134/03 e T-135/03, tra la Common Market Fertilizers SA (CMF) e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 2005	26
2006/C 36/53	Causa C-449/05: Ricorso del 16/12/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	26
2006/C 36/54	Cancellazione dal ruolo della causa C-541/03	27
2006/C 36/55	Cancellazione dal ruolo della causa C-67/04	27
2006/C 36/56	Cancellazione dal ruolo della causa C-147/05	27



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2006/C 36/57	Cancellazione dal ruolo della causa C-153/05	27
2006/C 36/58	Cancellazione dal ruolo della causa C-204/05	27
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2006/C 36/59	Causa T-33/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2005 — Britannia Alloys & Chemicals/Commissione («Concorrenza — Art. 81 CE — Intesa — Mercato del fosfato di zinco — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Fatturato pertinente — Ricorso di annullamento»)	28
2006/C 36/60	Causa T-48/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2005 — Brouwerij Haacht NV/Commissione («Concorrenza — Intese — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Effettiva capacità dell'autore dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori — Circostanze attenuanti — Comunicazione sulla cooperazione»)	28
2006/C 36/61	Causa T-52/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2005 — SNCZ/Commissione («Concorrenza — Art. 81 CE — Intesa — Mercato del fosfato di zinco — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento — Ricorso di annullamento»)	29
2006/C 36/62	Causa T-62/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2005 — Union Pigments/Commissione («Concorrenza — Art. 81 CE — Intesa — Mercato del fosfato di zinco — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Gravità e durata dell'infrazione — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento — Ricorso di annullamento»)	29
2006/C 36/63	Causa T-64/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2005 — Heubach/Commissione («Concorrenza — Art. 81 CE — Intesa — Mercato del fosfato di zinco — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Ricorso di annullamento — Eccezione di illegittimità — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Gravità dell'infrazione — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento — Motivazione»)	29
2006/C 36/64	Causa T-361/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2005 — Vanlangendonck/Commissione («Dipendenti — Concorso generale — Mancata iscrizione nell'elenco di riserva — Violazione del bando di concorso — Parità di trattamento»)	30
2006/C 36/65	Causa T-12/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2005 — Almdudler-Limonade/UAMI («Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una bottiglia di limonata — Rifiuto di registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	30
2006/C 36/66	Causa T-343/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 16 novembre 2005 — Deutsche Post e Securicor Omega Express/Commissione («Aiuto di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Denuncia — Rigetto — Mancanza di oggetto»)	31
2006/C 36/67	Procedimento T-426/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 novembre 2005 — Tramarin/Commissione («Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Aiuti concessi dagli Stati — Invito della Commissione a modificare un progetto di aiuti notificato — Atto impugnabile — Atto che produce effetti giuridici — Termine di ricorso v Dies a quo — Pubblicazione sommaria nella Gazzetta ufficiale — Sito Internet»)	31
2006/C 36/68	Procedimento T-507/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2005 — Ruiz Bravo-Villasante/Commissione (Funzionari — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Irricevibilità)	32



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2006/C 36/69	Causa T-411/05: Ricorso proposto il 18 novembre 2005 — Gerolf Annemans/Commissione delle Comunità europee	32
2006/C 36/70	Causa T-414/05: Ricorso presentato il 22 novembre 2005 — NHL Enterprises/UAMI	33
2006/C 36/71	Causa T-420/05: Ricorso presentato il 25 novembre 2005 — Vischim/Commissione	33
2006/C 36/72	Causa T-432/05: Ricorso presentato l'8 dicembre 2005 — EMC Development/Commissione	34
2006/C 36/73	Causa T-433/05: Ricorso presentato il 18 novembre 2005 — Sanchez Ferriz/Commissione	35
2006/C 36/74	Causa T-162/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2005 — Grijseels e Lopez Garcia/Comitato economico e sociale europeo	35
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
2006/C 36/75	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 22 del 28.1.2006	36



I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

22 novembre 2005

nel procedimento C-384/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Københavns Byret): nel procedimento penale contro Knud Grøngaard, Allan Bang ⁽¹⁾

(Direttiva 89/592/CEE — Insider trading — Comunicazione a terzi di informazioni privilegiate — Divieto)

(2006/C 36/01)

(Lingua di procedura: il danese)

Nella causa C-384/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Københavns Byret (Danimarca) con decisione 14 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2002, nel procedimento penale a carico di **Knud Grøngaard, Allan Bang, la Corte** (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, S. von Bahr (relatore), J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 22 novembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading), osta a che una persona, che riceva informazioni privilegiate nella sua qualità di rappresentante dei lavoratori in seno al consiglio di amministrazione di una società o nella sua qualità di membro del comitato di collegamento di un gruppo

di imprese, comunichi simili informazioni al presidente dell'organizzazione professionale cui tali lavoratori aderiscono e che ha designato la detta persona quale membro del comitato di collegamento, salvo che:

— esista uno stretto legame tra la comunicazione e l'esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni, e

— tale comunicazione sia strettamente necessaria all'esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni.

Nell'ambito della sua valutazione, il giudice nazionale deve, alla luce delle norme nazionali applicabili, in particolare tenere conto:

— del fatto che la detta eccezione al divieto di comunicare informazioni privilegiate deve ricevere un'interpretazione restrittiva;

— della circostanza che ogni comunicazione supplementare può aumentare il rischio di uno sfruttamento di tali informazioni a fini contrari alla direttiva 89/592, e

— della delicatezza dell'informazione privilegiata.

- 2) L'art. 3, lett. a), della direttiva 89/592 osta alla comunicazione di informazioni privilegiate da parte del presidente di un'organizzazione sindacale a taluni collaboratori, quali quelli considerati nella terza e nella quarta questione, salvo nelle condizioni enunciate nella soluzione fornita alla prima e alla seconda questione.

Nell'ambito della sua valutazione, il giudice nazionale deve, alla luce della normativa nazionale applicabile, tenere conto in particolare dei criteri anch'essi enunciatati in tale soluzione.

(¹) GU C 7 dell'11.1.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

1° dicembre 2005

nella causa C-46/03: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Fondi strutturali — Disimpegno di somme — Presupposti — Programma Manchester/Salford/Trafford 2 (“MST 2”)»)

(2006/C 36/02)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa C-46/03, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig.re P. Ormond e R. Caudwell, nonché sig. K. Manji, assistiti dal sig. D. Lloyd Jones, QC, e dalla sig.ra S. Lee, barrister) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. L. Flynn) sostenuta da: Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Balta, nonché sigg. F. Florindo Gijón e J. Carbery), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 1° dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione delle Comunità europee, contenuta nella lettera 22 novembre 2002, che disimpegna la somma di EUR 11 632 600 a titolo di spese occorse per il programma operativo Manchester/Salford/Trafford 2, è annullata.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 70 del 22.3.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

13 dicembre 2005

nel procedimento C-78/03 P: Commissione delle Comunità europee contro Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Aiuti concessi dalle autorità tedesche per l'acquisto di terreni — Programma diretto alla privatizzazione di terre e alla ristrutturazione dell'agricoltura nei nuovi Länder»)

(2006/C 36/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-78/03 P, avente ad oggetto il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia il 19 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Flett e V. Kreuzschitz), procedimento in cui le altre parti sono: Repubblica federale di Germania (agente: sig. M. Lumma), interveniente in primo grado, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV, con sede in Borken (Germania) (professore: sig. M. Pechstein), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Kūris, E. Juhász, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 dicembre 2002, causa T-114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commissione, è annullata.
- 2) Il ricorso proposto dall'Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e diretto all'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, di autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato CE, è respinto come irricevibile.
- 3) L'Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

⁽¹⁾ GU C 101 del 26.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

24 novembre 2005

nelle cause riunite C-138/03, C-324/03 e C-431/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Fondi strutturali — Cofinanziamento — Regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e 1685/2000 — Condizioni di ammissibilità degli anticipi erogati da organismi nazionali nell'ambito di regimi di aiuti di Stato»)

(2006/C 36/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nelle cause riunite C-138/03, C-324/03 e C-431/03, aventi ad oggetto ricorsi di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposti il 27 marzo 2003 (causa C 138/03), il 24 luglio 2003 (causa C 324/03) e il 9 ottobre 2003 (causa C 431/03), Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato) contro Commissione delle Comunità europee (agenti sigg. E. de March e L. Flynn, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), ed E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 24 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella causa C-138/03.
- 2) Il ricorso nella causa C-324/03 è respinto.
- 3) Il ricorso nella causa C-431/03 è irricevibile.
- 4) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese relative alla causa C-138/03.
- 5) La Repubblica italiana è condannata alle spese relative alle cause C-324/03 e C-431/03.

⁽¹⁾ GU C 135 del 7.6.2003.
GU C 226 del 20.9.2003.
GU C 304 del 13.12.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

8 dicembre 2005

nella causa C-220/03: Banca centrale europea contro Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾

(Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee — Accordo sulla sede della Banca centrale europea — Clausola compromissoria — Immobili presi in locazione dalla BCE — Imposte indirette che si ripercuotono sui prezzi dei canoni di locazione)

(2006/C 36/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-220/03, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 21 maggio 2003, **Banca centrale europea** (agenti: sig.ra C. Zilioli e sig. M. Benisch, assistiti dai sigg. H.-G. Kamann e M. Selmayr, Rechtsanwälte) contro **Repubblica federale di Germania** (agente: sig. U. Forsthoff, assistito dal sig. W. Hölter, Rechtsanwalt), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato l'8 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Banca centrale europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 200 del 23.8.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

(Grande Sezione)

1° dicembre 2005

15 novembre 2005

nel procedimento C-301/03: Repubblica italiana contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

nella causa C-320/03: Commissione delle Comunità
europee contro Repubblica d'Austria ⁽¹⁾

(«Fondi strutturali — Ammissibilità delle spese — Modifiche
di complementi di programmazione — Irricevibilità»)

(«Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE - 30 CE —
Libera circolazione delle merci — Artt. 1 e 3 del regolamento
(CEE) n. 881/92 — Artt. 1 e 6 del regolamento (CEE)
n. 3118/93 — Trasporti — Divieto settoriale di circolazione
dei camion di più di 7,5 tonnellate che trasportano determi-
nate merci — Qualità dell'aria — Tutela della salute e
dell'ambiente — Principio di proporzionalità»)

(2006/C 36/06)

(2006/C 36/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-301/03, avente ad oggetto un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 2 luglio 2003, Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dai sigg. G. Aiello e A. Cingolo, avvocati dello Stato) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. de March e L. Flynn, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 1° dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 226 del 20.9.2003.

Nella causa C-320/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 24 luglio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Schmidt, nonché sigg. W. Wils e G. Braun), sostenuta da: Repubblica federale di Germania (agenti: sig. W.-D. Plessing e sig.ra A. Tiemann, assistiti dal sig. T. Lübbig, Rechtsanwalt), Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig.ra H.G. Sevenster), contro Repubblica d'Austria (agenti: sigg. E. Riedl e H. Dossi), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Schieman, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e A. Borg Barthet, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 15 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica d'Austria, vietando ai camion di più di 7,5 tonnellate, che trasportano determinate merci, di circolare su un tratto dell'autostrada A 12 nella valle dell'Inn, a seguito dell'adozione del regolamento del Presidente del Land Tirolo 27 maggio 2003, che limita il trasporto sull'autostrada A 12 nella valle dell'Inn (divieto settoriale di circolazione) [Verordnung des Landeshauptmanns von Tirol, mit der auf der A 12 Inntalautobahn verkehrsbeschränkende Maßnahmen erlassen werden (sektorales Fahrverbot)], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 29 CE.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

- 3) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
- 4) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 226 del 20.9.2003.

se una delle due società ha sede in un altro Stato membro, mentre è possibile, purché siano rispettate talune condizioni, se le società partecipanti alla fusione hanno entrambe sede nel territorio del primo Stato membro.

(¹) GU C 289 del 29.11.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

13 dicembre 2005

nel procedimento C-411/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz): causa promossa da SEVIC Systems AG (¹)

(«Libertà di stabilimento — Artt. 43 CE e 48 CE — Fusioni transfrontaliere — Rifiuto d'iscrizione nel registro nazionale delle imprese — Compatibilità»)

(2006/C 36/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-411/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Koblenz (Germania), con decisione 16 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 2 ottobre 2003, nella causa promossa da SEVIC Systems AG, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Schiemann, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e A. Borg Barthet, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a che, in uno Stato membro, l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese della fusione per scioglimento senza liquidazione di una società e trasmissione universale del patrimonio di quest'ultima ad altra società, sia generalmente rifiutata

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

13 dicembre 2005

nel procedimento C-446/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito)]: Marks & Spencer plc contro David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes) (¹)

(Artt. 43 CE e 48 CE — Imposta sulle società — Gruppi di società — Sgravio fiscale — Redditi delle controllanti — Deduzione delle perdite subite da una controllata residente — Autorizzazione — Deduzione delle perdite subite in un altro Stato membro da una controllata non residente — Esclusione)

(2006/C 36/09)

(Lingua di procedura: l'inglese)

Nel procedimento C-446/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 16 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2003, nel procedimento Marks & Spencer plc contro David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes), la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, e A. Rosas, presidenti di sezione, C. Gulmann (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 13 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano alla normativa di uno Stato membro che esclude in modo generalizzato la possibilità, per una controllante residente, di dedurre dal suo reddito imponibile perdite subite in un altro Stato membro da una controllata registrata sul territorio di quest'ultimo, mentre riconosce tale possibilità per le perdite subite da una controllata residente. Tuttavia, è contrario agli artt. 43 CE e 48 CE escludere una siffatta possibilità per la controllante residente in una situazione in cui, da un lato, la controllata non residente ha esaurito le possibilità di presa in considerazione delle perdite esistenti nel suo Stato di residenza per l'esercizio fiscale considerato nella domanda di sgravio, nonché degli esercizi fiscali precedenti ed in cui, dall'altro, tali perdite non possano essere prese in considerazione nel suo Stato di residenza per gli esercizi fiscali futuri né da essa stessa, né da un terzo, in particolare in caso di cessione a quest'ultimo della controllata.

(¹) GU C 304 del 13.12.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

6 dicembre 2005

nei procedimenti riuniti C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04 [domande di pronuncia pregiudiziale dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), dal Consiglio di Stato e dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi)]: **The Queen**, su richiesta di: **ABNA Ltd (C-453/03)**, **Denis Brinicombe, BOCM Pauls Ltd, Devenish Nutrition Ltd, Nutrition Services (International) Ltd, Primary Diets Ltd** contro **Secretary of State for Health, Food Standards Agency, Fratelli Martini & C. SpA (C-11/04)**, **Cargill Srl** contro **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, Ferrari Mangimi Srl (C-12/04)**, **Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzo)** contro **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, e Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) (C-194/04)** contro **Productschap Diervoeder** (¹)

(Polizia sanitaria — Mangimi composti per animali — Indicazione dell'esatta percentuale dei componenti di un prodotto — Violazione del principio di proporzionalità)

(2006/C 36/10)

(Lingue di procedura: l'inglese, l'italiano e l'olandese)

Nei procedimenti riuniti C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE proposte alla Corte dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Admini-

strative Court) (Regno Unito) (C-453/03), dal Consiglio di Stato (C-11/04 e C-12/04) e dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi) (C-194/04), con decisioni 23 ottobre 2003, 11 novembre 2003 e 22 aprile 2004, pervenute in cancelleria rispettivamente nei giorni 27 ottobre 2003, 15 gennaio e 26 aprile 2004, nelle cause tra **The Queen**, su richiesta di: **ABNA Ltd (C-453/03)**, **Denis Brinicombe, BOCM Pauls Ltd, Devenish Nutrition Ltd, Nutrition Services (International) Ltd, Primary Diets Ltd** contro **Secretary of State for Health, Food Standards Agency, Fratelli Martini & C. SpA (C-11/04)**, **Cargill Srl** contro **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, Ferrari Mangimi Srl (C-12/04)**, **Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzo)** contro **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, e Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) (C-194/04)** contro **Productschap Diervoeder**, la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancellieri: sig.re M.-F. Contet, amministratore principale, e K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 6 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'esame della questione proposta sub a) nel procedimento C-453/03, della prima questione in ciascuno dei procedimenti C-11/04 e C-12/04, nonché della prima questione sub a) nel procedimento C-194/04 non ha rivelato alcun elemento che consenta di concludere che l'art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione, non è stato validamente adottato sul fondamento dell'art. 152, n. 4, lett. b), CE.
- 2) L'esame della quarta questione nel procedimento C-12/04 non ha evidenziato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva 2002/2 in relazione al principio di parità di trattamento e al divieto di discriminazione.
- 3) L'art. 1, punto 1, lett. b), della direttiva 2002/2, che impone ai produttori di mangimi composti di fornire, dietro richiesta del cliente, la composizione esatta di un alimento, è invalido in relazione al principio di proporzionalità. Per contro, l'esame della questione proposta sub c) nel procedimento C-453/03, della seconda questione in ciascuno dei procedimenti C-11/04 e C-12/04, nonché della prima questione sub c) nel procedimento C-194/04 non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 1, punto 4, della stessa direttiva in relazione al citato principio.
- 4) La direttiva 2002/2 dev'essere interpretata nel senso che la sua applicazione non è subordinata all'adozione dell'elenco positivo di materie prime designate con i loro nomi specifici di cui al decimo 'considerando' della direttiva stessa.

5) Anche quando una giurisdizione di uno Stato membro ritenga che ricorrano i presupposti in base ai quali essa può sospendere l'applicazione di un atto comunitario, in particolare quando la questione riguardante la validità di tale atto è già stata sottoposta alla Corte, le autorità amministrative nazionali competenti degli altri Stati membri non possono sospendere l'applicazione di tale atto finché la Corte non si sia pronunciata riguardo alla sua validità. Spetta infatti al solo giudice nazionale verificare, prendendo in considerazione le circostanze del caso di specie che gli è sottoposto, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori.

(¹) GU C 7 del 10.1.2004
GU C 59 del 6.3.2004
GU C 179 del 10.7.2004.

1) L'art. 234, terzo comma, CE fa obbligo al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di adire la Corte di giustizia con una questione relativa alla validità di disposizioni di un regolamento anche nel caso in cui la Corte abbia già dichiarato invalide corrispondenti disposizioni di un analogo regolamento.

2) L'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 23 giugno 1995, n. 1423, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diverso dai melassi, è invalido nella misura in cui dispone che il dazio addizionale ivi previsto è in linea di principio fissato sulla base del prezzo rappresentativo previsto dall'art. 1, n. 2 di detto regolamento e che tale dazio è fissato sulla base del prezzo all'importazione cif della spedizione di cui trattasi solo se l'importatore ne fa domanda.

(¹) GU C 7 del 10.1.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

6 dicembre 2005

nel procedimento C-461/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Gaston Schul Douane-expediteur BV contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (¹)

(«Art. 234 CE — Obbligo di rinvio pregiudiziale — Validità di una disposizione comunitaria — Zucchero — Dazio addizionale all'importazione — Regolamento (CE) n. 1423/95 — Art. 4»)

(2006/C 36/11)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-461/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 24 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente Gaston Schul Douane-expediteur BV contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, sig.ra N. Colneric (relatore), sigg. S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues, sig.ra R. Silva de Lapuerta, sigg. K. Lenaerts, G. Arestis, A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 6 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

del 24 novembre 2005

nella causa C-506/03: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Contributo finanziario — Studio di fattibilità — Contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale)

(2006/C 36/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-506/03, Repubblica federale di Germania (agente: sig. M. Lumma, assistito dall'avv. C. von Donat) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. G. Zavvos e sig.ra C. Schmidt, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur), avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 26 novembre 2003, la Corte di giustizia (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, facente funzioni di presidente della Quarta Sezione, e dai sigg. M. Ilešič e E. Levits (relatore) giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato in data 24 novembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.

2. La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 47 del 21.02.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

1° dicembre 2005

nel procedimento C-14/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Conseil d'État): Abdelkader Dellas e a. contro Premier Ministre, e a. (¹)

(Politica sociale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Nozione di orario di lavoro — Portata — Normativa nazionale che prevede, segnatamente per la durata massima settimanale del lavoro, un limite massimo più favorevole per il lavoratore — Determinazione della durata di lavoro in taluni centri sociali — Servizio di guardia che implica la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro — Periodi di inattività del lavoratore nell'ambito di tale servizio — Meccanismo nazionale di computazione differenziata delle ore di presenza in funzione dell'intensità dell'attività)

(2006/C 36/13)

(Lingua di procedura: il francese)

Nel procedimento C-14/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Francia), con decisione 3 dicembre 2003, pervenuta alla Corte il 15 gennaio 2004, nel procedimento **Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière** contro **Premier ministre, Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité**, in presenza di: **Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social**, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 1° dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, dev'essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che, per quanto attiene ai servizi di guardia effettuati dai lavoratori di taluni centri sociali e medico-sociali secondo il regime della presenza fisica sul luogo stesso di lavoro, preveda, ai fini del

computo dell'orario di lavoro effettivo, un sistema di equivalenza come quello oggetto della causa principale, qualora il rispetto integrale delle prescrizioni minime stabilite dalla direttiva stessa ai fini di un'efficace tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori non sia garantito.

Nell'ipotesi in cui la normativa nazionale preveda, segnatamente, ai fini della durata massima del lavoro settimanale, un tetto più favorevole ai lavoratori, i limiti massimi o tetti pertinenti nella verifica dell'osservanza delle norme di tutela previste dalla detta direttiva sono esclusivamente quelli previsti nella direttiva medesima.

(¹) GU C 59 del 6.3.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

8 dicembre 2005

nella causa C-33/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Telecomunicazioni — Direttiva 97/33/CE — Art. 7, n. 5 — Obbligo di verificare la conformità dei sistemi di contabilità dei costi mediante un organismo competente indipendente e di pubblicare una dichiarazione di conformità — Direttiva 98/10/CE — Art. 18, nn. 1 e 2 — Difetto di corretta applicazione dei provvedimenti adottati con riferimento al controllo di conformità del sistema di contabilità dei costi da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione e alla pubblicazione annuale di una dichiarazione di conformità — Ricevibilità — Interesse ad agire — Procedimento precontenzioso — Diritti della difesa — Direttive 2002/19/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE — Disposizioni transitorie — Astensione degli Stati membri dall'adozione di disposizioni che possano compromettere seriamente il risultato previsto da una direttiva in pendenza del termine per la trasposizione della stessa direttiva — Offerte di interconnessione di riferimento»)

(2006/C 36/14)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-33/04, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Wils e M. Shotter) contro Granducato di Lussemburgo (agenti: sigg. M. Thill e S. Schreiner, assistiti dai sigg. A. Verheyden e F. Bimont, avocats), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris, G. Arestis (relatore) e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto; ha pronunciato, l'8 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non adempiendo gli obblighi di verificare la conformità dei sistemi di contabilità dei costi attraverso un organismo competente indipendente e di pubblicare una dichiarazione di conformità relativa agli anni 1998 e 1999, ai sensi dell'art. 7, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), e non applicando correttamente, nella prassi, le misure relative al controllo della conformità del sistema di contabilità dei costi da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione o da parte di un'altra istanza competente, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e approvata da tale autorità di regolamentazione, per l'anno 2000, in conformità alle disposizioni dell'art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, mantenute dall'art. 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), letto in combinato disposto con l'art. 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), il Granducato di Lussemburgo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.

2) La Commissione delle Comunità europee e il Granducato di Lussemburgo sopporteranno ciascuno le proprie spese.

(¹) GU C 71 del 23.3.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

15 dicembre 2005

nel procedimento C-63/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: Centralan Property Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Art. 20, n. 3 — Beni d'investimento — Detrazione dell'imposta a monte — Rettifica delle detrazioni — Beni immobili — Alienazione mediante due operazioni collegate, una esente, l'altra soggetta ad imposta — Ripartizione»)

(2006/C 36/15)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento C-63/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chan-

cery Division (Regno Unito), con ordinanza 21 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2004, nella causa tra Centralan Property Ltd e Commissioners of Customs & Excise, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. A. La Pergola, J. P. Puissochet, U. Løhmus, e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 20, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che, qualora una locazione per 999 anni su un bene d'investimento è concessa ad una persona dietro pagamento di un premio consistente e qualora il diritto residuo di proprietà («freehold reversion») riguardante questo bene è ceduto tre giorni più tardi ad un'altra persona per un prezzo molto meno significativo, quando queste due operazioni

— sono indissociabilmente collegate, e

— consistono in una prima operazione che è esente e in una seconda operazione che è soggetta ad imposta,

— e se tali operazioni costituiscono, a ragione del trasferimento del potere di disporre del detto bene d'investimento come proprietario, cessioni ai sensi dell'art. 5, n. 1, della stessa direttiva,

il bene in esame è considerato, fino alla scadenza del periodo di rettifica, come fosse stato adibito ad un'attività economica che si presume essere parzialmente soggetta ad imposta e parzialmente esente secondo la proporzione dei valori rispettivi delle due operazioni.

(¹) GU C 85 del 3.4.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

6 dicembre 2005

nella causa C-66/04: Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord contro Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Prodotti alimentari — Regolamento (CE) n. 2065/2003 — Aromatizzanti di affumicazione — Scelta del fondamento giuridico»)

(2006/C 36/16)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa C-66/04, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto l'11 febbraio 2004, Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig.ra

R. Caudwell e sig. M. Bethell, assistiti da Lord P. Goldsmith QC e dal sig. N. Paines QC, nonché dal sig. T. Ward, barristers) contro Parlamento europeo (agenti: sigg. K. Bradley e M. Moore), Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.re M. Sims e E. Karlsson nonché dal sig. F. Ruggeri Laderchi) sostenuti da: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J.-P. Keppenne e sig.ra N. Yerrel), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas e K. Schieman, presidenti di sezione, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), e dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 6 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
- 3) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 94 del 17.4.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 novembre 2005

nel procedimento C-136/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Deutsches Milch-Kontor GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (¹)

(«Restituzioni all'esportazione — Regolamenti (CEE) nn. 804/68, 1706/89 e 3445/89 — Formaggi destinati alla trasformazione in un paese terzo»)

(2006/C 36/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-136/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 3 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2004, nella causa Deutsches Milch-Kontor GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore, ha pronunciato il 24 novembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Formaggi esportati nel 1990 e che, per le loro caratteristiche, sono destinati alla trasformazione in un paese terzo possono beneficiare di una restituzione all'esportazione ai sensi dell'art. 17, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3904, purché siano attribuiti, tenuto conto del loro tipo e della loro composizione, a uno dei codici di prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) della Commissione 15 giugno 1989, n. 1706, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, definiti dalla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione allegata al regolamento (CEE) della Commissione 15 novembre 1989, n. 3445, recante la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione applicabile a partire dal 1° gennaio 1990.

(¹) GU C 118 del 30.4.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

22 novembre 2005

nel procedimento C-144/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht München): Werner Mangold contro Rüdiger Helm (¹)

(«Direttiva 1999/70/CE — Clausole 2, 5 e 8 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 2000/78/CE — Art. 6 — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione legata all'età»)

(2006/C 36/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-144/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht München (Germania) con decisione 26 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2004, nel procedimento Werner Mangold contro Rüdiger Helm, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Schieman, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 22 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e attuato con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa quale quella controversa nella causa principale, la quale, per motivi connessi con la necessità di promuovere l'occupazione e indipendentemente dall'applicazione del detto accordo, ha abbassato l'età oltre la quale possono essere stipulati senza restrizioni contratti di lavoro a tempo determinato.
- 2) Il diritto comunitario e, in particolare, l'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazioni e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, la quale autorizza, senza restrizioni, salvo che esista uno stretto collegamento con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con lo stesso datore di lavoro, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore abbia raggiunto l'età di 52 anni.

È compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del principio generale di non discriminazione in ragione dell'età disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, anche quando il termine di trasposizione della detta direttiva non è ancora scaduto.

(¹) GU C 146 del 29.05.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 dicembre 2005

nel procedimento C-148/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova): Unicredito Italiano contro Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1 (¹)

(«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione 2002/581/CE — Agevolazioni fiscali concesse alle banche — Motivazione della decisione — Qualificazione come aiuto di Stato — Presupposti — Compatibilità con il mercato comune — Presupposti — Art. 87, n. 3, lett. b) e c), CE — Importante progetto di comune interesse europeo — Sviluppo di talune attività — Agevolazioni fiscali precedentemente concesse — Recupero dell'aiuto — Principio di tutela del legittimo affidamento — Principio di certezza del diritto — Principio di proporzionalità»)

(2006/C 36/19)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-148/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza 11 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2004, nella causa Unicredito Italiano SpA contro Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'esame delle questioni sollevate non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2002/581/CE, relativa al regime di aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore delle banche.
- 2) Gli artt. 87 CE e seguenti, l'art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE, nonché i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità non possono ostare ad una misura nazionale che disponga la restituzione di un aiuto in esecuzione di una decisione della Commissione che abbia qualificato il detto aiuto incompatibile con il mercato comune, e il cui esame, alla luce delle disposizioni e dei principi generali medesimi, non abbia rivelato elementi tali da inficiarne la validità.

(¹) GU C 118 del 30.4.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

27 ottobre 2005

nelle cause riunite C-187/04 e C-188/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Concessioni di lavori pubblici — Norme di pubblicità»)

(2006/C 36/20)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nelle cause riunite C-187/04 e C-188/04, aventi ad oggetto due ricorsi per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentati il 22 aprile 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner, assistito dall'avv. G. Bambara) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris, e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) In quanto l'ente pubblico ANAS SpA ha affidato la costruzione e la gestione delle autostrade della Valtrompia e della Pedemontana Veneta Ovest alla Società per l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova pA mediante concessioni dirette non precedute da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e più in particolare degli artt. 3, n. 1, e 11, nn. 3, 6 e 7 di quest'ultima.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 179 del 10.7.2004
GU C 168 del 26.6.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

1° dicembre 2005

nel procedimento C-213/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Ewald Burtscher contro Josef Stauderer (¹)

(«Libera circolazione dei capitali — Articolo 56 CE — Procedura di dichiarazione di acquisto di terreni edificabili — Nullità retroattiva del negozio in caso di dichiarazione tardiva dell'acquirente»)

(2006/C 36/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-213/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con ordinanza 29 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2004, nella causa tra Ewald Burtscher e Josef Stauderer, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.P. Puissochet (relatore), S. von Bahr e U. Lohmus, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 1° dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 56, n. 1, CE osta all'applicazione di una normativa nazionale come la legge 23 settembre 1993 sulle operazioni immobiliari (Vorarlberg Grundverkehrsgesetz), nella sua versione modificata, in

forza della quale il semplice deposito tardivo della dichiarazione di acquisto richiesta produce la nullità retroattiva del negozio fondiario di cui trattasi.

(¹) GU C 190 del 24.7.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 dicembre 2005

nella causa C-250/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/19/CE — Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 36/22)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-250/04, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. G. Zavvos e M. Shotter) contro **Repubblica ellenica** (agente: sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 giugno 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 201 del 7.8.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 dicembre 2005

nella causa C-253/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/21/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Quadro normativo comune — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 36/23)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-253/04, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. G. Zavvos e M. Shotter) contro **Repubblica ellenica** (agente: sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 giugno 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 201 del 7.8.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 dicembre 2005

nella causa C-254/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/20/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Autorizzazione — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 36/24)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-254/04, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. G. Zavvos e M. Shotter) contro **Repub-**

blica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 giugno 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), la Repubblica ellenica, n è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 201 del 7.8.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

8 dicembre 2005

nel procedimento C-280/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret): **Jyske Finans A/S** contro **Skatteministeriet** ⁽¹⁾

(«Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. c) — Esenzioni — Esenzione delle cessioni di beni esclusi dal diritto a deduzione — Rivendita di veicoli acquistati d'occasione da una società di leasing — Art. 26 bis — Regime particolare delle vendite di beni d'occasione»)

(2006/C 36/25)

(Lingua processuale: il danese)

Nel procedimento C-280/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione 25 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2004, nel procedimento Jyske Finans A/S contro Skatteministeriet, in presenza di: Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, (relatore), J.-P. Puissochet, S. von Bahr e U. Löhms, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, l'8 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Le disposizioni dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1994, 94/5/CE, vanno interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che assoggetta all'imposta sul valore aggiunto le operazioni con cui un soggetto passivo, dopo averli destinati alla sua azienda, rivende beni il cui acquisto non è stato escluso dal diritto a deduzione conformemente all'art. 17, n. 6, della direttiva 77/388 modificata, anche quando il detto acquisto, concluso con soggetti passivi che non hanno potuto dichiarare l'imposta sul valore aggiunto, non aveva di conseguenza conferito il diritto a deduzione.
- 2) L'art. 26 bis, parte A, lett. e), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 94/5, va interpretato nel senso che un'impresa che, nell'esercizio normale della sua attività, rivende veicoli che aveva acquistato d'occasione per destinarli alla sua attività di leasing e per la quale la rivendita, al momento dell'operazione di acquisto del bene d'occasione, non è l'obiettivo principale, bensì solamente l'obiettivo secondario, accessorio a quello della locazione, può essere considerata un «soggetto passivo-rivenditore» ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 228 dell'11.9.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

24 novembre 2005

nel procedimento C-366/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg): Georg Schwarz contro Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg (¹)

(«Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d'effetto equivalente — Disposizione nazionale che vieta la vendita di dolci a base di zucchero privi di confezione in distributori automatici — Igiene dei prodotti alimentari»)

(2006/C 36/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-366/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art.

234 CE, dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) con decisione 16 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2004, nella causa Georg Schwarz contro Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (relatore), M. Ilešič ed E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le disposizioni degli artt. 28 CE, 30 CE e l'art. 7 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull'igiene dei prodotti alimentari, non ostano ad una disposizione nazionale anteriore a tale direttiva che vieti di mettere in vendita, in distributori automatici, dolci contenenti zucchero naturale o prodotti surrogati dello zucchero privi di confezione.

(¹) GU C 262 del 23.10.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

17 novembre 2005

nella causa C-378/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Protezione dei lavoratori — Rischi connessi all'esposizione ad agenti cancerogeni e ad altri agenti mutageni — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 36/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-378/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 2 settembre 2004, Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. D. Martin e V. Kreuzschitz) contro Repubblica d'Austria, (agente: sig.ra C. Pesendorfer), la Corte, composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. U. Löhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 17 novembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a l'integrale trasposizione della direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, 1999/38/CE, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti ai sensi della direttiva medesima.
2. La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(¹) GU C 262 del 23.10.2004

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

1° dicembre 2005

nei procedimenti riuniti C-394/04 e C-395/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE contro Ypourgos Oikonomikon (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Art. 13, A, n. 1, lett. b) — Esenzioni — Operazioni strettamente connesse all'ospedalizzazione o a cure mediche — Fornitura di servizi telefonici e dell'uso della televisione alle persone ospedalizzate — Fornitura di posti letto e di vitto agli accompagnatori»)

(2006/C 36/28)

(Lingua processuale: il greco)

Nei procedimenti riuniti C-394/04 e C-395/04, aventi ad oggetto talune domande di decisione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposte dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisioni 16 giugno 2004, pervenute alla Corte il 17 settembre 2004, nei procedimenti Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE contro Ypourgos Oikonomikon, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Löhms e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 1° dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La fornitura, da parte delle persone di cui all'art. 13, A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme di servizi telefonici e dell'uso della televisione alle persone ospedalizzate, nonché la fornitura da parte delle stesse persone di posti letto e di vitto ai loro accompagnatori non costituiscono, di regola, operazioni strettamente connesse all'ospedalizzazione e alle cure mediche ai sensi di tale disposizione. Tale conclusione può essere diversa solo se le summenzionate prestazioni hanno carattere indispensabile per realizzare gli scopi terapeutici a cui queste ultime prestazioni sono dirette e non sono essenzialmente destinati a procurare al fornitore di tali prestazioni entrate supplementari attraverso la realizzazioni di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di società commerciali assoggettate ad IVA.

- 2) È compito del giudice nazionale, alla luce degli elementi concreti della controversia dinanzi ad esso pendente e, se del caso, del contenuto delle prescrizioni mediche effettuate a favore dei pazienti interessati, decidere se le prestazioni fornite soddisfano tali condizioni.

(¹) GU C 273 del 6.11.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

8 dicembre 2005

nel procedimento C-445/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf): Possehl Erzkontor GmbH contro Hauptzollamt Duisburg (¹)

(«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Sottovoce 2519 90 10 — Magnesia fusa ottenuta mediante fusione, in un forno all'arco elettrico, di magnesite previamente calcinata — Magnesia fusa elettricamente»)

(2006/C 36/29)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-445/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisione 13 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2004, nella causa tra Possehl Erzkontor GmbH e Hauptzollamt Duisburg, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. K. Lenaerts, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, l'8 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La magnesia fusa elettricamente, quale quella di cui trattasi nella causa principale, rientra nella sottovoce 2519 90 10 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dai regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, 13 giugno 1995, n. 1359, 10 ottobre 1995, n. 2448 e 22 dicembre 1995, n. 3009.

(¹) GU C 314 del 18.12.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

17 novembre 2005

nella causa C-22/05: Commissione delle Comunità europee
contro Regno del Belgio (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/104/CE — Condizioni lavorative — Organizzazione dell'orario di lavoro — Mancato recepimento entro il termine impartito)

(2006/C 36/30)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-22/05, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig. G. Rozet e sig.ra N. Yerrell) contro **Regno del Belgio** (agente: sig. M. Wimmer), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 25 gennaio 2005, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. Borg Barthet (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 17 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Escludendo i soggetti impiegati in un'impresa fieristica dall'ambito di applicazione delle misure nazionali che recepiscono la direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1, n. 3, e 17 di tale direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 82 del 02.04.2005.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 dicembre 2005

nella causa C-38/05: Commissione delle Comunità europee
contro Irlanda (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Regime di controllo nel settore della pesca — Informazioni relative alle specie e alle quantità di pesci presi nonché allo sforzo di pesca)

(2006/C 36/31)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa C-38/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 1° febbraio 2005, **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig. B. Doherty) contro **Irlanda**, (agente: M. D. O'Hagan, assistito dai sigg. A. Schuster e E. Fannon, barristers), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. J. Makarczyk, presidente di sezione, R. Schintgen e P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'Irlanda, non avendo fornito le informazioni richieste dagli artt. 15, n. 4, 18, n. 1, e 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1997, n. 2635, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.
2. L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 82 del 02.04.2005.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

del 15 dicembre 2005

**nella causa C-67/05: Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾**

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE —
Politica comunitaria nel settore dell'acqua — Mancata
trasposizione entro il termine prescritto)**

(2006/C 36/32)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-67/05, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. U. Wölker e sig.ra S. Pardo Quintillán) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. U. Forsthoff), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'11 febbraio 2005, la Corte di giustizia (Sesta Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato in data 15 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*

2. *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 82 del 02.04.2005.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 dicembre 2005

**nella causa C-88/05: Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica di Finlandia ⁽¹⁾**

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/59/CE —
Omessa trasposizione nel termine prescritto)**

(2006/C 36/33)

(Lingua processuale: il finlandese)

Nella causa C-88/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento a norma dell'art. 226 CE, proposto il 18 febbraio 2005,

Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. M. Huttunen e K. Simonsson) contro **Repubblica di Finlandia** (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e J. Klučka (relatore), giudici; avv. generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva.*

2) *La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 93 del 16.04.2005.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

8 dicembre 2005

**nella causa C-115/05: Commissione delle Comunità
europee contro Granducato di Lussemburgo ⁽¹⁾**

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/65/CE —
Conti annuali e consolidati di taluni tipi di società —
Mancata trasposizione entro il termine prescritto)**

(2006/C 36/34)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-115/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'8 marzo 2005, **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig. G. Braun) contro **Granducato di Lussemburgo**, (agente: M. S. Schreiner), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. K. Schiemann, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/65/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2. Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 106 del 30.04.2005.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

17 novembre 2005

nella causa C-131/05: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (¹)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE»)

(2006/C 36/35)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa C-131/05, **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig. M. van Beek, assistito dagli avv.ti F. Louis e A. Capobianco) contro **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (agente: sig.ra S. Nwaokolo), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 21 marzo 2005, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 17 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure necessarie per conformarsi all'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e agli artt. 12, n. 2 e 13, n. 1, della direttiva del Consi-

glio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, entrambi in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, di quest'ultima, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali direttive.

2. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 132 del 28.05.2005.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-234/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello hof van beroep te Brussel): **Minister van Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid/BVBA De Backer** (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

(2006/C 36/36)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa C-234/05, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio), con decisione 25 maggio 2005, pervenuta alla Corte il 27 maggio 2005, nella causa **Minister von Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid/BVBA De Backer**, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo hof van beroep te Brussel, con decisione 25 maggio 2005, è irricevibile.

(¹) GU C 205 del 20.08.2005.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 11 novembre 2005, nel procedimento B.A.S. Trucks B.V. contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-400/05)

(2006/C 36/37)

(Lingua processuale: olandese)

Con ordinanza 11 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 novembre 2005, nel procedimento B.A.S. Trucks B.V. contro Staatssecretaris van Financiën, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la circostanza che i dumpers secondo le loro caratteristiche distintive sono progettati anche per l'uso su strade pubbliche pavimentate ne ostacoli la classificazione alla voce 8704 10 della nomenclatura combinata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 11 novembre 2005 nel procedimento VDP Dental Laboratory N.V. contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-401/05)

(2006/C 36/38)

(Lingua processuale: olandese)

Con ordinanza 11 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 novembre 2005, nel procedimento VDP Dental Laboratory N.V. contro Staatssecretaris van Financiën, lo Hoge Raad der Nederlanden, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 13, parte A, premessa e lett. e), della sesta direttiva⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che per fornitura di protesi dentarie da parte di odontotecnici si intende anche la fornitura di protesi dentarie effettuata da un soggetto passivo che ne subappalti la realizzazione ad un odontotecnico.
- 2) Per il caso in cui la soluzione per la questione 1 sia di senso affermativo:

Se l'art. 17, n. 3, premessa e lett. a), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che abbia esentato da IVA le forniture in precedenza

menzionate deve collegare a tali forniture il diritto a detrazione nei limiti in cui esse (in particolare ai sensi dell'art. 28 ter, parte B, n. 1, premessa e primo trattino, della sesta direttiva) abbiano luogo in un altro Stato membro, che le ha escluse dall'esenzione in applicazione dell'art. 28, n. 3, lett. a), in combinato disposto con l'allegato 3, punto 2, della sesta direttiva.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso presentato il 17 novembre 2005 da Yassin Abdullah Kadi avverso la sentenza 21 settembre 2005 emessa dalla seconda sezione (ampliata) del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-315/01 tra Yassin Abdullah Kadi e Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-402/05 P)

(2006/C 36/39)

(lingua processuale: l'inglese)

Il 17 novembre 2005 il sig. Yassin Abdullah Kadi, residente in Gedda, Arabia Saudita, rappresentato da Ian Brownlie CBE, QC, David Anderson QC, Pushpinder Saini, Barrister e Guy Martin, Solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza pronunciata il 21 settembre 2005 dalla seconda sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-315/01, tra Yassin Abdullah Kadi e Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) rimuovere totalmente la decisione del Tribunale di primo grado;
- b) dichiarare nullo e privo di effetti il regolamento CE del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881⁽¹⁾;
- c) condannare il Consiglio e/o la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente relative al presente procedimento di impugnazione e a quello dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado è ricorso in errore di diritto laddove ha ritenuto che il combinato disposto di cui all'art. 308 CE e agli artt. 30 e 301 CE costituisca una base legale sufficiente per il regolamento n. 881/2002.

Il ricorrente deduce ancora che il Tribunale di primo grado della Comunità europee è incorso in errore nell'interpretare i pertinenti principi di diritto internazionale:

- la sentenza del Tribunale ha posto la questione della Carta delle N.U. come fonte di obblighi del trattato sullo stesso piano della diversa questione degli effetti per gli Stati membri delle decisioni del Consiglio di Sicurezza;
- il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle N.U. debbano essere automaticamente inserite nella sfera giuridica e giurisdizionale nazionale;
- il Tribunale è incorso in errore nel ritenere di essere incompetente a sindacare le legalità delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle N.U.;
- l'argomentazione del Tribunale evidenzia una sostanziale illogicità nel suo approccio al principio del *jus cogens*;
- il Tribunale non è stato in grado di valutare il significato giuridico della incapacità del Consiglio di Sicurezza di istituire una Corte internazionale indipendente.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio, 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, GU L 139, 29.05.2002 pagg. 9-22.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 novembre 2005

(Causa C-410/05)

(2006/C 36/40)

(Lingua processuale: il greco)

Il 21 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Zavvos e G. Braun, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE (¹), recante modifica della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni in questione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 15 giugno 2003.

(¹) GU L 344 del 28.1.2001, pag. 76.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo social n. 33 di Madrid (Spagna) con ordinanza 14 novembre 2005, nel procedimento Félix Palacios de la Villa contro Cortefiel Servicios SA, José María Sanz Corral, Martín Tebar Less (interveniente: Ministerio Fiscal)

(Causa C-411/05)

(2006/C 36/41)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 14 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 novembre 2005, nel procedimento Félix Palacios de la Villa contro Cortefiel Servicios SA, José María Sanz Corral, Martín Tebar Less (interveniente: Ministerio Fiscal) lo Juzgado de lo social n. 33 ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Se il principio di parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'art. 13 del Trattato e dall'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78 (¹), osti ad una legge nazionale (in concreto il primo comma della disposizione transitoria unica della «legge 14/2005 del 1° luglio sulle clausole dei contratti collettivi riferite al compimento dell'età pensionabile ordinaria») che considera valide le clausole di pensionamento forzato stabilite nei contratti collettivi le quali richiedano, come unici requisiti, che il lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile ordinaria e che soddisfi le condizioni stabilite nella normativa dello Stato spagnolo in materia di previdenza sociale per accedere alla pensione di vecchiaia di tipo contributivo.

In caso di soluzione affermativa di tale questione,

Se il principio di parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'art. 13 del Trattato e dall'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78, mi obblighi in qualità di giudice nazionale a disapplicare nel caso di specie la disposizione transitoria unica della citata legge 14/2005.

(⁴) Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

interpretato nel senso che esso esclude la possibilità di inserire una clausola risolutiva espressa in un contratto di concessione relativo ad autoveicoli che desideri avvalersi dell'esenzione.

(¹) (GU L 203, pag. 30).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal RECHTBANK VAN KOOPHANDEL DI BRUXELLES con ordinanza 21 novembre 2005 nel procedimento N.V. CITY MOTORS GROEP contro N.V. CITROËN BELUX

(Causa C-421/05)

(2006/C 36/42)

(Lingua processuale: olandese)

Con ordinanza 21 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 novembre 2005, nel procedimento N.V. CITY MOTORS GROEP contro N.V. CITROËN BELUX, il RECHTBANK VAN KOOPHANDEL DI BRUXELLES, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 3, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002 (¹), n. 1400, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, debba essere

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova con ordinanza 31/01/2005 nel procedimento Porto Antico di Genova SpA contro Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 1

(Causa C-427/05)

(2006/C 36/43)

(Lingua di procedura: italiano)

Con ordinanza 31/01/2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 01/12/2005, nel procedimento Porto Antico di Genova SpA contro Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 1, la Commissione Tributaria Regionale di Genova ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il disposto dell'art. 21 co. 3 Regolamento n. 2082/93 (¹) per il quale «i pagamenti ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l'importo dell'aiuto finanziario al quale essi hanno diritto» sia compatibile con l'art. 55 del DPR 22.12.1986 n. 917 (nel testo vigente per l'anno 2000), che fa concorrere nella determinazione del reddito imponibile a fini fiscali i contributi CEE;
- 2) In caso di accertata incompatibilità, se questa riguardi solo i contributi erogati a carico degli organismi comunitari ovvero riguardi altresì i contributi stabiliti nel DOCUP (Documento Unico di Programmazione Economica) a carico degli enti nazionali.

(¹) Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0020

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 21 novembre 2005 nella causa Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-428/05)

(2006/C 36/44)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 21 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 2 dicembre 2005, nella causa Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht Hamburg (Germania), ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se una restituzione ai sensi dell'art. 11, n. 3, primo comma, prima frase, del regolamento (CEE) n. 3665/87⁽¹⁾, nell'ipotesi in cui il beneficiario presenti un documento necessario per il pagamento solo nel corso della procedura di rimborso e dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 3665/87, debba ritenersi indebitamente versata e, pertanto, vada rimborsata.

⁽¹⁾ GU L 351 del 14 dicembre 1987, pag. 1 (versione modificata, v. GU 1997, L 77, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Saintes, con sentenza 16 novembre 2005, nel procedimento Max Rampion e Marie-Jeanne Godard in Rampion contro Franfinance SA e K par K SAS

(Causa C-429/05)

(2006/C 36/45)

(Lingua processuale: il francese)

Con sentenza 16 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 2005, nel procedimento Max Rampion e Marie-Jeanne Godard in Rampion contro Franfinance SA e K par K SAS, il Tribunal d'instance de Saintes ha

sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 11 e 14 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE⁽¹⁾, vadano interpretati nel senso che consentono al giudice di applicare le norme sull'interdipendenza tra il contratto di credito ed il contratto di fornitura di beni o di servizi, finanziato grazie a tale credito, quando il contratto di credito non menziona il bene il cui acquisto è finanziato o è stato concluso nella forma di apertura di credito senza menzione del bene finanziato.
- 2) Se la direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE abbia una finalità più ampia della mera tutela del consumatore, che si estenda all'organizzazione del mercato consentendo al giudice di applicare d'ufficio le disposizioni che ne derivano.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Supremo Tribunal de Justiça con sentenza 3 novembre 2005 nella causa Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos, L.da contro Merck & Co. Inc. e Merck Sharp & Dohme, L.da

(Causa C-431/05)

(2006/C 36/46)

(Lingua processuale: il portoghese)

Con sentenza 3 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 5 dicembre 2005, nella causa Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos, L.da contro Merck & Co. Inc. e Merck Sharp & Dohme, L.da, il Supremo Tribunal de Justiça ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a interpretare l'art. 33 dell'accordo TRIPS⁽¹⁾.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i giudici nazionali debbano applicare il detto articolo, d'ufficio o su istanza di una parte, ai procedimenti dinanzi ad essi pendenti.

(¹) Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Högsta Domstolen (Svezia) con ordinanza 24 novembre 2005, nel procedimento Unibet (London) Ltd e Unibet (International) Ltd contro Justitiekanslern (Svezia)

(Causa C-432/05)

(2006/C 36/47)

(Lingua processuale: lo svedese)

Con ordinanza 24 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 5 dicembre 2005, nel procedimento Unibet (London) Ltd e Unibet (International) Ltd contro Justitiekanslern (Svezia), lo Högsta Domstolen ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il requisito di diritto comunitario in base al quale le norme processuali nazionali devono offrire una tutela effettiva ai diritti conferiti ai privati dall'ordinamento giuridico comunitario, debba essere interpretato nel senso che è ammissibile la proposizione di un'azione per far dichiarare che talune disposizioni nazionali sono contrarie all'art. 49 del Trattato CE, nel caso in cui la compatibilità delle medesime disposizioni nazionali con il detto articolo possa essere valutata esclusivamente in via pregiudiziale, ad esempio in un'azione civile di risarcimento dei danni, in un procedimento riguardante la concreta violazione di una disposizione nazionale o in un'azione di controllo della legittimità.
- 2) Se il requisito di diritto comunitario di una tutela effettiva implichi che l'ordinamento giuridico nazionale deve offrire una tutela provvisoria per cui le norme giuridiche nazionali che ostano all'esercizio del diritto rivendicato, fondato sul diritto comunitario, possano essere disapplicate nei

confronti di un privato per consentirgli l'esercizio di tale diritto, fino a quando la questione dell'esistenza del diritto stesso sia stata valutata in via definitiva dal giudice nazionale.

3) Nel caso in cui la risposta alla questione n. 2 sia affermativa, se il diritto comunitario implichi che un giudice nazionale, in una situazione in cui è questione della compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario, in sede di valutazione di una richiesta di tutela provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario, debba applicare disposizioni nazionali relative ai presupposti di tale tutela oppure, in tale situazione, debba applicare i criteri di diritto comunitario relativi alla detta tutela.

4) Nel caso in cui la risposta alla questione n. 3 sia che devono essere applicati i criteri del diritto comunitario, quali essi siano.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handens tingsrätt con decisione 21 novembre 2005, nel procedimento Pubblico Ministero contro Lars Sandström

(Causa C-433/05)

(2006/C 36/48)

(Lingua processuale: lo svedese)

Con decisione 21 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 2005, nel procedimento Pubblico Ministero contro Lars Sandström, lo Handens tingsrätt ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) a) Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, osti a normative nazionali che vietano l'impiego di moto d'acqua in zone diverse da corridoi pubblici di navigazione e da acque per le quali le autorità svedesi abbiano emanato disposizioni di autorizzazione, come prevede l'art. 3, n. 1, del regolamento sulle moto d'acqua (1993:1053, come modificato da 2004:607).

- b) Se l'ammissibilità del divieto di cui alla questione 1 a) dipenda dalla circostanza che le autorità locali, nella valutazione della possibilità di concedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, abbiano rispettato il requisito in base al quale l'autorizzazione deve essere sempre concessa per zone rispetto alle quali ricorrono i criteri di cui all'art. 3, nn. 1-3.
- 2) In caso contrario se gli artt. 28-30 del Trattato CE ostino a disposizioni nazionali, come quelle che vietano l'impiego di moto d'acqua menzionate nella questione 1 a), in generale oppure esclusivamente alla condizione di cui supra alla questione 1 b).
- 3) A prescindere da quanto sopra, se la mancanza di notifica alla Commissione prima dell'adozione del nuovo regolamento sul divieto di impiego delle moto d'acqua il 20 giugno 2004, ai sensi delle direttive 83/189/CEE e 98/34/CE, osti a disposizioni nazionali come quelle sopra-menzenzionate.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen con ordinanza 29 novembre 2005, nel procedimento 1) Lucien DE GRAAF 2) Gudula DANIELS contro Belgische Staat

(Causa C-436/05)

(2006/C 36/49)

(Lingua processuale: olandese)

Con ordinanza 29 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 5 dicembre 2005, nel procedimento 1) Lucien DE GRAAF 2) Gudula DANIELS contro Belgische Staat, lo Hof van Beroep te Antwerpen, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il regolamento n. 1408/71⁽¹⁾ sia applicabile ad un contributo supplementare di crisi, disposto da un legislatore nazionale e che mira ad un finanziamento alternativo della previdenza sociale.
- 2) Se l'art. 39 CE consenta al Belgio di assoggettare una persona fisica residente in Belgio, ma esercitante la propria attività professionale (quasi) completamente in un altro Stato membro, ad un contributo supplementare di crisi per

il finanziamento della previdenza sociale, quando l'interessato sia obbligato a versare contributi per la previdenza sociale non in Belgio ma nello Stato in cui lavora, mentre tutti le altre persone stabilite nello Stato di residenza che sono assoggettate al contributo supplementare di crisi sono obbligate a contribuire al sistema di previdenza sociale in Belgio.

- 3) Se l'art. 39 CE permetta ad uno Stato membro di operare una distinzione, assoggettando ad imposta in maniera notevolmente più onerosa i residenti di una zona di frontiera che lavorano in un altro Stato membro rispetto ai soggetti che non vivono in una zona di frontiera e che lavorano anch'essi in un altro Stato membro.
- 4) Se un soggetto residente in uno Stato membro che eserciti le proprie attività professionali quasi completamente in un altro Stato membro possa (A) invocare il principio del «trattamento della nazione più favorita» laddove lo Stato membro preveda un trattamento fiscale più favorevole per altri residenti che del pari esercitano quasi completamente le loro attività professionali in un terzo Stato membro (B).
- 5) Se l'art. 39 CE o qualsiasi altra disposizione osti a che uno Stato di residenza neghi la detrazione fiscale di un premio per un'assicurazione per le spese sanitarie ad un residente che esercita le proprie attività quasi completamente in un altro Stato membro, quando invece una detrazione fiscale analoga sia ammessa tanto per coloro che sono stabiliti nello Stato di residenza quanto per coloro che risiedono nello Stato di lavoro che non si avvalgono della libera circolazione dei lavoratori.

- 6) Se l'art. 39 CE o qualsiasi altra disposizione osti a che uno Stato di residenza faccia dipendere, tra l'altro, la detrazione fiscale dei contributi per l'assicurazione malattie dalla condizione che tale assicurazione malattie sia stipulata con un organismo mutualistico riconosciuto dallo Stato di residenza, allorché, secondo la normativa del detto Stato, coloro che vivono nello Stato di residenza e che si avvalgono della libera circolazione dei lavoratori per legge non possono stipulare un'assicurazione malattie complementare presso un ente mutualistico di tale tipo.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Okresní soud v Českém Krumlově con ordinanza 28 novembre 2005, nel procedimento Jan Vorel contro Nemocnice Český Krumlov

(Causa C-437/05)

(2006/C 36/50)

(Lingua processuale: il ceco)

Con ordinanza 28 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 5 dicembre 2005, nel procedimento Jan Vorel contro Nemocnice Český Krumlov, l'Okresní soud v Českém Krumlově, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se, sotto il profilo della conformità con la direttiva 93/104/CE⁽¹⁾ nonché con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-151/02, Landeshauptstadt Kiel/Norbert Jaeger, nel valutare dal punto di vista lavorativo questioni giuridiche, debba essere considerato come attività lavorativa il periodo di tempo in cui un medico è in attesa di lavorare durante un servizio di permanenza obbligatoria al suo posto di lavoro in ospedale.

⁽¹⁾ GU L 307, pag. 18.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour administrative d'appel di Douai con sentenza 1° dicembre 2005, nel procedimento Società Roquette Frères contro Ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e delle Questioni rurali

(Causa C-441/05)

(2006/C 36/51)

(Lingua processuale: il francese)

Con sentenza 1° dicembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 dicembre 2005, nel procedimento Società Roquette Frères contro Ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e delle Questioni rurali, la Cour administrative d'appel di Douai ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se la società Roquette Frères fosse indubbiamente legittimata a contestare direttamente dinanzi al detto giudice comunitario la legittimità dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 1785/81⁽¹⁾, dell'art. 27, n. 3, del regolamento n. 2038/1999⁽²⁾, dell'art. 1 del regolamento n. 2073/2000⁽³⁾, dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1260/2001⁽⁴⁾, dell'art. 1 del regolamento n. 1745/2002⁽⁵⁾ e dell'art. 1 del regolamento n. 1739/2003⁽⁶⁾.

2) Nel caso in cui la società Roquette Frères sia legittimata ad eccepire l'illegittimità delle dette disposizioni, se l'art. 24, n. 2, del regolamento n. 1785/81, l'art. 27, n. 3, del regolamento n. 2038/1999, l'art. 1 del regolamento n. 2073/2000, l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1260/2001, l'art. 1 del regolamento n. 1745/2002 e l'art. 1 del regolamento n. 1739/2003 siano validi nella parte in cui fissano quantitativi di base massimi di produzione di isoglucosio per la Francia metropolitana senza tener conto dell'isoglucosio prodotto in tale Stato membro tra il 1° novembre 1978 ed il 30 aprile 1979 quale prodotto intermedio che serve all'elaborazione di altri prodotti destinati alla vendita.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/01 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 246, pag. 38).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2002, n. 1745, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 263, pag. 31).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2003, n. 1739, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito delle importazioni preferenziali (GU L 249, pag. 38).

Ricorso della Common Market Fertilizers SA (CMF) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (prima sezione ampliata) pronunciata il 27 settembre 2005 nelle cause riunite T-134/03 e T-135/03, tra la Common Market Fertilizers SA (CMF) e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 2005

(Causa C-443/05 P)

(2006/C 36/52)

(lingue processuale: il francese)

Il 14 dicembre 2005, la Common Market Fertilizers SA (CMF), rappresentata dagli avv.ti A. Sutton e N. Flandin, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (prima sezione ampliata), pronunciata il 27 settembre 2005 nelle cause riunite T-134/03 e T-135/03, tra la Common Market Fertilizers SA (CMF) e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare in toto la sentenza impugnata;
- accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado dalla ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese del giudizio di impugnazione e del giudizio in primo grado.

Motivi e principali argomenti invocati:

A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente rileva quattro errori di diritto compiuti dal Tribunale, consistenti in:

- una incompleta presentazione del contesto normativo, con conseguente erronea interpretazione del regolamento n° 3319/94⁽¹⁾ con riguardo ai requisiti necessari per imporre un dazio specifico ed un'interpretazione giuridica erronea della natura del comitato consultato;
- una incompleta presentazione dei fatti avente, come conseguenza, il loro snaturamento ed un'applicazione erronea del regolamento n° 3319/94 con riguardo alla sussistenza di una situazione di fatturazione indiretta;

- un'interpretazione giuridica erronea con riguardo alla violazione delle forme sostanziali e, più specificamente, con riguardo alla natura giuridica del comitato consultato;
- un'interpretazione giuridica erronea con riguardo ai requisiti di applicazione dell'art. 239 del codice doganale comunitario⁽²⁾ e, più specificamente, con riguardo al requisito dell'assenza di negligenza manifesta.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3319, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 350, p. 20).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n° 2913, che stabilisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

Ricorso del 16/12/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-449/05)

(2006/C 36/53)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 16/12/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla Sig.a C. Cattabriga e dal Sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/99/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE⁽²⁾ del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE⁽³⁾ del Consiglio, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14, n. 1, primo comma di tale direttiva;

2) condannare Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 12 aprile 2004.

(¹) Gazzetta ufficiale n. L 325 del 12.12.2003 pag. 31

(²) Gazzetta ufficiale n. L 224 del 18.8.1990 pag. 19

(³) Gazzetta ufficiale n. L 62 del 15.3.1993 pag. 38

Cancellazione dal ruolo della causa C-541/03 (¹)

(2006/C 36/54)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 7 ottobre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-541/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Lambert Roodbeen contro Repubblica d'Austria.

(¹) GU C 59 del 6.3.2004.

Cancellazione dal ruolo della causa C-67/04 (¹)

(2006/C 36/55)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 10 novembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-67/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

(¹) GU C 94 del 17.4.2004.

Cancellazione dal ruolo della causa C-147/05 (¹)

(2006/C 36/56)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 14 novembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-147/05: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.

(¹) GU C 143 dell'11.6.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-153/05 (¹)

(2006/C 36/57)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 11 ottobre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-153/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

(¹) GU C 143 dell'11.6.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-204/05 (¹)

(2006/C 36/58)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 17 novembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-204/05: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

(¹) GU C 171 del 9.7.2005.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2005
— Britannia Alloys & Chemicals/Commissione

(Causa T-33/02) ⁽¹⁾

(«*Concorrenza — Art. 81 CE — Intesa — Mercato del fosfato di zinco — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Fatturato pertinente — Ricorso di annullamento*»)

(2006/C 36/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Britannia Alloys & Chemicals Ltd (Gravesend, Regno Unito) [Rappresentanti: sig.re S. Mobley e H. Bardelle nonché sig. M. Commons, solicitors]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. R. Wainwright e F. Castillo de la Torre, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/437/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.027 — Fosfato di zinco) (GU 2003, L 153, pag. 1), ovvero, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2005
— Brouwerij Haacht NV/Commissione

(Causa T-48/02) ⁽¹⁾

(«*Concorrenza — Intese — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Effettiva capacità dell'autore dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori — Circostanze attenuanti — Comunicazione sulla cooperazione*»)

(2006/C 36/60)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Brouwerij Haacht NV (Boortmeerbeek, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti Y. Van Gerven, F. Louis e H. Viaene]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. A. Bouquet e W. Wils, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento e, in subordine, di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente in base all'art. 4 della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2003/569/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (Caso IV/37.614/F3 PO/Interbrew e Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1)

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2005
— SNCZ/Commissione

(Causa T-52/02) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Art. 81 CE — Intesa — Mercato del fosfato di zinco — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento — Ricorso di annullamento»

(2006/C 36/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nouvelle des couleurs zinciques SA (SNCZ) (Bouchain, Francia) [Rappresentanti: avv.ti. R. Saint-Esteben e H. Calvet]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente sigg. F. Castillo de la Torre e F. Lelievre, successivamente sig. Castillo de la Torre e sig.ra O. Beynet, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento dell'art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/437/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.027 — Fosfato di zinco) (GU 2003, L 153, pag. 1), ovvero, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2005
— Union Pigments/Commissione

(Causa T-62/02) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Art. 81 CE — Intesa — Mercato del fosfato di zinco — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Gravità e durata dell'infrazione — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento — Ricorso di annullamento»

(2006/C 36/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Union Pigments (Bergen, Norvegia) [Rappresentanti: avv.ti J. Magne Langseth e T. Olavson Laake]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig. F. Castillo de la Torre, agente]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/437/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.027 — Fosfato di zinco) (GU 2003, L 153, pag. 1), ovvero, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.6.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2005
— Heubach/Commissione

(Causa T-64/02) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Art. 81 CE — Intesa — Mercato del fosfato di zinco — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Ricorso di annullamento — Eccezione di illegittimità — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Gravità dell'infrazione — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento — Motivazione»

(2006/C 36/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG (Langelsheim, Germania) [Rappresentanti: avv.ti F. Montag e G. Bauer]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig. F. Castillo de la Torre, assistito dall'avv. H. J. Freund.]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/437/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.027 — Fosfato di zinco) (GU 2003, L 153, pag. 1), ovvero, in subordine, una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 144 del 15.6.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2005 — Vanlangendonck/Commissione

(Causa T-361/03) (¹)

(«**Dipendenti — Concorso generale — Mancata iscrizione nell'elenco di riserva — Violazione del bando di concorso — Parità di trattamento**»)

(2006/C 36/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Vanlangendonck (Overijse, Belgio) [Rappresentante: B. Laurent, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: J. Currall, agente]

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della giuria del concorso COM/A/10/01 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 7 del 10.1.2004

Sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2005 — Almdudler-Limonade/UAMI

(Causa T-12/04) (¹)

(«**Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una bottiglia di limonata — Rifiuto di registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94**»)

(2006/C 36/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Almdudler-Limonade A & S.Klein (Vienna, Austria) [rappresentante: G. Schönherr, avocat]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante: G. Schneider, agente]

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 novembre 2003 (causa R 490/2003-2) concernente la registrazione di un marchio tridimensionale in forma di bottiglia di limonata

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 106 del 30.4.2004

Ordinanza del Tribunale di primo grado del 16 novembre 2005 — Deutsche Post e Securicor Omega Express/Commissione

(Causa T-343/03) ⁽¹⁾

(«Aiuto di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Denuncia — Rigetto — Mancanza di oggetto»)

(2006/C 36/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) e Securicor Omega Express LTD (Sutton, Surrey, Regno Unito) [Rappresentante: T. Lübbig, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: V. Kreuzschitz, N. Khan e M. Niejahr, agenti]

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Rappresentante: M. Bethell, agente]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2003) 1652 def. Del 27 maggio 2003 che dichiara compatibili con il mercato comune le misure che le autorità del Regno Unito prevedono di adottare a favore del Post Office LTD (aiuto di Stato n. 784/2002).

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.
- 3) Le spese sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'ambito del suo intervento restano a carico di questi.

⁽¹⁾ GU C 7 del 10.1.2004

Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 novembre 2005 — Tramarin/Commissione

(Procedimento T-426/04) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Aiuti concessi dagli Stati — Invito della Commissione a modificare un progetto di aiuti notificato — Atto impugnabile — Atto che produce effetti giuridici — Termine di ricorso *v* Dies a quo — Pubblicazione sommaria nella Gazzetta ufficiale — Sito Internet»)

(2006/C 36/67)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio (Montagnana) [Rappresentante: M. Calabrese, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: V. Di Bucci, in qualità di agente]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, da un lato, di una lettera della Commissione che invita le autorità italiane a modificare un progetto di aiuti notificato e, dall'altro, della decisione 12 luglio 2000 della Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell'Italia [aiuto di Stato n. 715/99 — Italia (SG 2000 D/105754)]

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 314 del 18.12.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2005 — Ruiz Bravo-Villasante/Commissione

(Procedimento T-507/04) ⁽¹⁾

(Funzionari — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Irricevibilità)

(2006/C 36/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Arturo Ruiz Bravo-Villasante (Madrid, Spagna)
[Rappresentante: avv. J. Fuertes Suárez]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: Currall e L. Lozano Palacios, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della giuria del concorso COM/B/2/02 di attribuire al ricorrente una votazione eliminatória per la prova orale e di escluderlo dalla lista di riserva per l'assunzione

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 115 del 14.5.2005

Ricorso proposto il 18 novembre 2005 — Gerolf Annemans/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-411/05)

(2006/C 36/69)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gerolf Annemans [rappresentante: C. Symons, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

— Il ricorrente chiede al Tribunale, conformemente all'art. 231, n. 1, CE, di annullare la decisione della Commissione europea 5 settembre 2005 (pratica COMP/39 225).

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente dichiara di aver investito la Commissione di una denuncia contro la Belgacom e la Telenet per violazione degli artt. 81 CE e 82 CE sul mercato dei collegamenti Internet ad ampia banda degli utenti finali.

La Commissione ha informato il ricorrente di non rinvenire per il momento nei fatti adottati dal ricorrente motivo per avviare un'indagine e della provvisorietà della sua posizione basata sugli elementi di cui dispongono i suoi uffici in attesa di indicazioni supplementari che il ricorrente intenda eventualmente inviare.

Il ricorrente sostiene in primo luogo che non tocca a lui, ma alla Commissione cercare prove a sostegno della sua denuncia, in base alle presunzioni sostanziali adottate dal ricorrente.

Secondo il ricorrente, la spiegazione della Commissione secondo cui gli operatori fissano spesso i prezzi in funzione del leader del mercato non è convincente quando ci si pone la questione se la quasi mancanza di differenze fra i prezzi Internet della Belgacom e della Telenet dipenda dal mero caso in un mercato libero o discenda da una violazione dell'art. 81 CE.

Il ricorrente sostiene del pari che i prezzi superiori in Belgio, considerati nella sua denuncia, di per sé non provano naturalmente una violazione dell'art. 82 CE, ma essi non provano neanche la mancanza di tale violazione. La Commissione non può esentare in tal modo le imprese accusate di violazioni dell'art. 82 CE.

Il ricorrente dichiara inoltre che la Commissione si sbaglia dubitando della posizione dominante della Belgacom e della Telenet sul mercato belga. Il ricorrente osserva al riguardo che i due operatori applicano pressappoco gli stessi prezzi elevati e si dividono quasi il 90 % del mercato belga dell'accesso Internet ad ampia banda. Il ricorrente ritiene inoltre che non si può trarre alcuna conclusione dall'esistenza sul mercato di collegamenti Internet concorrenti e meno costosi a velocità inferiore di download (scarico da Internet). Secondo il ricorrente, la Commissione si contraddice inoltre quando afferma, da un lato, che il Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) garantisce la concorrenza ma che, d'altro lato, lo stesso BIPT esamina in questo momento se la concorrenza sia garantita effettivamente sul mercato belga.

Il ricorrente sostiene infine che la Commissione omette di corroborare l'affermazione secondo cui è insufficiente l'interesse comunitario.

Ricorso presentato il 22 novembre 2005 — NHL Enterprises/UAMI

(Causa T-414/05)

(2006/C 36/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NHL Enterprises B. V. (Riiswijk, Paesi Bassi) [Rappresentante(i): G. Llewelyn, Solicitor]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Glory & Pompea (Mataró, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario interessato: Il marchio figurativo «LA KINGS» per i beni delle classi 16, 25 e 41 — Domanda n. 1 041 102

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Manufacturas Antonio Gassol S. A. Il marchio citato nell'opposizione è stato successivamente trasferito alla Glory & Pompea S. A.

Marchio o segno fatto valere: Il marchio figurativo nazionale «KING» per beni della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per tutti i beni nella classe 25

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto il grado di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato, nonostante l'identità dei beni.

Ricorso presentato il 25 novembre 2005 — Vischim/Commissione

(Causa T-420/05)

(2006/C 36/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vischim srl (Milano, Italia) [Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Parziale annullamento della direttiva della Commissione 2005/53/CE, nella parte in cui include la voce n. 102, corrispondente alla sostanza attiva fitosanitaria clorotalonil, nell'allegato I della direttiva sui prodotti fitosanitari, con una specifica di purezza che non corrisponde alla specifica notificata e valutata dalla Commissione e dal comitato fitosanitario permanente; in subordine, modificare immediatamente la voce n. 102 in modo da rispettare la nuova specifica della FAO del novembre 2005;
- Parziale annullamento del rapporto di riesame in base al quale il clorotalonil è stato incluso nell'allegato I della direttiva 91/414, in quanto non riconosce alla ricorrente lo status di «principale fornitore di dati» e non inserisce i dati della ricorrente nell'appendice IIIA del detto allegato;
- ordinare alla convenuta di adempiere gli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario e di prendere provvedimenti in seguito alle richieste della ricorrente;
- ordinare alla convenuta di risarcire la ricorrente, con la somma provvisoria di 1 euro, per i danni sofferti a causa della misura contestata o, in subordine, a causa del mancato rispetto, da parte della convenuta, degli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario per non avere risposto alla ricorrente, più tutti gli interessi applicabili, fintantoché non verrà calcolato e determinato l'importo esatto;
- condannare la convenuta a tutti i costi e le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente produce prodotti fitosanitari a base di clorotalonil, pertanto è interessata all'inclusione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva sui prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, che le consentirebbe di continuare tale produzione. Essa contesta pertanto la direttiva 2005/53 ⁽²⁾, nella parte in cui quest'ultima inserisce tale sostanza nell'allegato I, ma con una specifica che determinerebbe l'esclusione del prodotto fabbricato dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, innanzi tutto, una serie di vizi procedurali e di vizi sostanziali del provvedimento contestato. Dal punto di vista procedurale, la ricorrente afferma che le è stato illegittimamente negato lo status di principale fornitore di dati e che i suoi studi sono stati illegittimamente tolti dall'appendice IIIA del rapporto di riesame. In tale contesto, essa sostiene inoltre che la versione attuale di tale rapporto non può essere stata approvata dal Comitato permanente, dato che è successiva alla riunione di quest'ultimo in cui è stato approvato il rapporto di riesame. La ricorrente lamenta altresì di essere stata esclusa da taluni scambi e/o riunioni cruciali, in violazione delle garanzie procedurali stabilite dal regolamento n. 3600/92 ⁽³⁾ e che la sua specifica relativa al clorotalonil è stata illegittimamente ritirata dall'allegato I della direttiva sui prodotti fitosanitari, nonostante la sua dipendenza da tali dati. La ricorrente contesta inoltre la decisione della Commissione di basarsi su una nuova specifica della FAO per cambiare la specifica relativa al clorotalonil ai sensi della direttiva sui prodotti fitosanitari, affermando che tale cambio non era scientificamente necessario.

Secondo la ricorrente, la sua specifica relativa al clorotalonil soddisfa i requisiti dell'art. 5 e pertanto la Commissione era tenuta, in forza di quest'ultima disposizione e dell'art. 95 CE, ad includerla nell'allegato I. Essa ritiene che sia stato violato il principio di sussidiarietà, in quanto la Commissione ha seguito un «massimale standard» per il clorotalonil, violando le prerogative degli Stati membri quando adottano decisioni di ri-registrazione ai sensi della direttiva sui prodotti fitosanitari. La Commissione invoca inoltre la violazione del principio di buona amministrazione sancito dall'art. 221 CE, dell'art. 13 della direttiva sui prodotti fitosanitari nonché dei suoi diritti e del suo legittimo affidamento.

La ricorrente sostiene inoltre che la misura contestata lede il suo diritto ad essere sentita, i suoi diritti della difesa, il dovere di motivazione della Commissione, nonché principi giuridici fondamentali del diritto comunitario, quale il principio della proporzionalità, della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della parità di trattamento. A suo avviso, tale misura viola il diritto di proprietà della ricorrente, dato che la priva del suo diritto a svolgere attività economiche. La ricorrente ritiene poi che la misura contestata falsi la concorrenza, in quanto crea effettivamente un monopolio a favore di un

prodotto di un concorrente, che sarebbe l'unico conforme alla specifica adottata.

In subordine, la ricorrente contesta alla Commissione di non avere agito in seguito alla sua richiesta formale diretta a chiedere o di adottare la misura criticata con una definizione modificata di identità/purezza chimica, o di rinunciare ad adottare tale misura con la forma attuale fino all'adozione di una definizione differente di identità/purezza chimica.

La ricorrente richiede inoltre il risarcimento dei danni che ritiene di avere subito per non aver potuto continuare a commercializzare prodotti fitosanitari a base di clorotalonil.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 15 luglio 2001, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51).

⁽³⁾ Regolamento della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366, pag. 10) come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259, pag. 27).

Ricorso presentato l'8 dicembre 2005 — EMC Development/Commissione

(Causa T-432/05)

(2006/C 36/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EMC Development AB (Lulea, Svezia) [Rappresentante: avv. M. Elvinger]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 28 settembre 2005, che respinge la denuncia della ricorrente presentata ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 17/62;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società che si occupa, tra l'altro, della sperimentazione continua e della ricerca e sviluppo di un tipo di cemento alternativo, denominato cemento energeticamente modificato. Essa ha presentato una denuncia alla Commissione ai sensi del regolamento n. 17/62, accusando i produttori europei di cemento del tipo Portland (che è il tipo di cemento predominante nel mercato europeo) di una serie di comportamenti che rappresentano gravi violazioni dell'art. 81 CE. Più precisamente, la denuncia riguardava la norma EN 197-1, adottata nel contesto della direttiva 89/106⁽¹⁾. Secondo la ricorrente, tale norma è stata appositamente ideata per favorire gli operatori esistenti più importanti sul mercato, ad esclusione degli altri produttori di cemento o degli altri prodotti o tecnologie concorrenti presenti sul mercato. Secondo la ricorrente, tale risultato è stato raggiunto mediante una stretta collaborazione tra il sottocomitato tecnico del Comitato europeo di normalizzazione ed il CEMBUREAU, associazione di categoria dei produttori di cemento, debitamente nominata, i cui membri sono, per la grande maggioranza, ben avviati produttori di cemento Portland.

La ricorrente impugna la decisione che respinge la sua denuncia. Essa afferma che la norma lesiva rappresenta un accordo di cooperazione orizzontale che viola l'art. 81 CE. In subordine, la ricorrente fa valere che la norma lede le finalità degli artt. 28 e 29 CE e non può in nessun caso essere giustificata sul piano nazionale in forza dell'art. 30 CE.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12).

nome, nonché, in via incidentale, gli atti preparatori di tale decisione;

- annullare l'attribuzione dei punti di promozione per l'esercizio 2004, in particolare, in seguito alle raccomandazioni dei comitati di promozione;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, impugna la decisione di non promuoverlo nell'esercizio 2004. A sostegno del suo ricorso, fa valere che all'epoca dell'adozione della decisione impugnata, il suo rapporto informativo per il periodo 1^o luglio 2001-31 dicembre 2002, non era stato ancora definitivamente compilato. Inoltre, egli considera che, al momento di attribuire ai dipendenti di ruolo i «punti di priorità» per il loro inquadramento in vista della promozione, la Commissione ha attribuito un peso eccessivo al «reliquat» (numero residuo) dei dipendenti non promossi negli esercizi precedenti pur avendo raggiunto la soglia di promozione. Il ricorrente fa anche una critica più generale nei confronti dell'attribuzione dei punti, che, a suo parere, non tiene conto dell'esigenza di procedere ad un esame comparativo dei meriti ai fini della promozione.

Su tale base, il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 45 dello Statuto nonché delle disposizioni generali di esecuzione e della guida amministrativa per la valutazione e la promozione della Commissione, la violazione del principio di non discriminazione, la violazione del divieto di procedimento arbitrario, la violazione dell'obbligo di motivazione, la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e la violazione del dovere di sollecitudine.

⁽¹⁾ Elenco pubblicato nelle informazioni amministrative n. 130, del 30.11.2004.

Ricorso presentato il 18 novembre 2005 — Sanchez Ferriz/Commissione

(Causa T-433/05)

(2006/C 36/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: F. Fabretti, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare l'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio 2004⁽¹⁾, in quanto in tale elenco non compare il suo

Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2005 — Grijseels e Lopez Garcia/Comitato economico e sociale europeo

(Causa T-162/05)⁽¹⁾

(2006/C 36/74)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 171 del 9.7.2005.

III

(Informazioni)

(2006/C 36/75)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 22 del 28.1.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 10 del 14.1.2006

GU C 330 del 24.12.2005

GU C 315 del 10.12.2005

GU C 296 del 26.11.2005

GU C 281 del 12.11.2005

GU C 271 del 29.10.2005

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>
CELEX:<http://europa.eu.int/celex>
